

intercom s.r.l.
via pianta' 8
28010 vaprio d'agogna (no)
tel. +39 0321 996479
fax +39 0321 03211828050

Spett.le Comune di Borgo Ticino

martedì 2 febbraio 2021

Oggetto: Bozza di convenzione per progetto installazione fibra ottica.

In seguito all'incontro avvenuto, vi sottoponiamo "Bozza di Convenzione" per sviluppo e realizzazione progetto rete di fibra ottica in Borgo Ticino.

Il progetto completo sarà realizzato in momenti diversi, seguirà la prima planimetria.

Restiamo a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti e/o informazioni.

Cogliamo l'occasione per porgervi Distinti Saluti.

Intercom s.r.l.



CONVENZIONE

Tra:

- il Comune di, con sede in, Codice Fiscale, rappresentato per il presente atto dal Sig. in qualità di, munito dei necessari poteri di rappresentanza dell'Ente

e

- Intercom s.r.l., con P.IVA 01538710037 e sede in Vaprio d'Agogna (NO), Via Piantà 8 iscritta al Registro Imprese di Novara al n. 01538710037 e rappresentata dal Sig. AGAZZONE RENATO, nato a Novara il 27 dicembre 1948, domiciliato per la carica in Vaprio d'Agogna, Via Piantà n. 8 presso la sede sociale, in qualità di Amministratore Unico

PREMESSO CHE:

- a) il Comune di Borgo Ticino ritiene tale servizio di preminente interesse pubblico, in quanto agevola l'implementazione di servizi internet esistenti;
- b) la società Intercom s.r.l. intende costruire una rete a banda larga mediante fibra ottica e fornire ai cittadini un servizio di tipo FTTH dedicato, posizionando sul terreno comunale un'infrastruttura atta a contenere i cavi ed utilizzando ove possibile i cavidotti comunali esistenti se idonei all'utilizzo.
- c) la realizzazione delle reti e degli impianti di comunicazione elettronica è disciplinata dal "Codice delle comunicazioni elettroniche" (Decreto legislativo 1 agosto 2003, n.259);
- d) in data 15 febbraio 2016, è stato emanato il decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33 pubblicato nella G.U. n.57 del 9-3-2016, di attuazione della direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità;
- e) in particolare, il decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, prevede, all'articolo 5, comma 1 che, "In assenza di infrastrutture disponibili, l'installazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità è effettuata preferibilmente con tecnologie di scavo a basso impatto ambientale e secondo quanto previsto dall'art. 6 comma 4-ter del decreto legge 23 dicembre 2013 n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 4, lettera c), nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale da adottarsi ai sensi dall'art. 6 comma 4-ter del precitato decreto legge 23 dicembre 2013 n. 145, trovano applicazione le norme tecniche e le prassi di riferimento nella specifica materia elaborate dall'Ente nazionale italiano di unificazione.";
- f) l'articolo 12, comma 3 del medesimo decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33 prevede che ai sensi dell'articolo 67, comma 5, del D.P.R. 16/12/1992, n. 495, recante "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada", tra i soggetti aventi idoneo titolo giuridico per la prestazione dei servizi di cui all'articolo 28 del Codice della Strada e l'Ente proprietario della Strada Provinciale possono essere stipulate convenzioni generali per la regolamentazione degli attraversamenti, l'uso o l'occupazione del Suolo, del Sottosuolo e del Soprassuolo relativi alle Sedi Stradali Provinciali con le reti esercite e che dette convenzioni generali, in caso di contrasto, prevalgono, ad ogni effetto di legge, sulle concessioni assentite.



TUTTO CIO' PREMESSO

da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1

Il Comune di Borgo Ticino concede alla Società Intercom s.r.l., che accetta, di usufruire dei cavidotti già esistenti di proprietà comunale e siti sul suolo pubblico, al fine di attivare il servizio di connessione in fibra ottica FTTH, specificato in premessa, pur rimanendo i cavidotti di proprietà del Comune stesso.

Il Comune di Borgo Ticino concede alla Società Intercom s.r.l. di installare la propria infrastruttura tramite scavo in microtrincea come meglio specificato nell'articolo 3.

ARTICOLO 2

Lo scavo in microtrincea viene effettuato con la seguente modalità:

- Lo scavo viene tipicamente effettuato in banchina stradale fino al massimo sulla riga bianca, a ridosso da eventuali muri perimetrali, abitazioni o bordo strada, può essere effettuato in carreggiata se concordato di volta in volta con l'ufficio tecnico.
- Scavo di ridotte dimensioni, larghezza circa 3 cm e profondità circa 30 cm. Riempimento e ripristino del solo taglio con finitura in asfalto.
- Installazione di pozzetti di servizio ad una distanza idonea a servire l'utenza, di diverso tipo: tipicamente per servire l'utenza pozzetti massimo 30x30cm profondi 30cm mentre per spillare la fibra pozzetti 50x70cm profondi 70cm

ARTICOLO 3

Per i lavori di manutenzione alla rete si provvede come segue:

- Interventi di bonifica senza interruzione del servizio (manutenzione ordinaria);
- interventi mirati ai fini del ripristino del servizio (manutenzione straordinaria);

Nei casi di manutenzione ordinaria, la Società comunicherà al Comune, 30 giorni prima dell'inizio, giorno ed ora di inizio e di fine dei lavori di manutenzione dell'infrastruttura; osservando tutto quanto necessario ai fini della tutela del patrimonio, della sicurezza della circolazione e delle modalità dei ripristini.

Nei casi di manutenzione straordinaria, la Società informerà via pec la necessità di intervento e provvederà ad eseguire l'intervento in giornata, osservando tutto quanto necessario ai fini della tutela del patrimonio, della sicurezza della circolazione e delle modalità dei ripristini.

ARTICOLO 4

Intercom s.r.l. a fronte della presente convenzione, si obbliga ad eseguire nei confronti del Comune di Borgo Ticino, i seguenti servizi e prestazioni:

- Accesso ad internet tramite FTTH dedicata per ogni edificio comunale dove verrà realizzata l'infrastruttura per un massimo di n. 8 accessi, la velocità sarà 100Mbit/s simmetrico che verrà adeguato negli anni al mercato

ARTICOLO 5

Ai soli fini fiscali le Parti, come sopra rappresentate, precisano che il valore della presente



convenzione per l'utilizzo dei cavidotti comunali è di complessivi € 9.000,00 (Euro novemila/00), mentre il valore della controprestazione di servizio è pari a complessivi € 9.000,00 (Euro novemila/00).

ARTICOLO 6

Durata della convenzione:

La presente convenzione ha durata di 30 (trenta) anni salvo per:

- I cavi posati nei cavidotti che per la loro natura e il loro utilizzo non potranno piu' essere rimossi, salvo per manutenzioni alle tubazioni o eventuali altre necessità di forza maggiore, ma dovranno essere concordati con Intercom s.r.l. in modo da non creare disservizi ai cittadini collegati.
- I lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, seguiranno tempistiche e procedimenti individuati nell'art. 3, anche dopo la cessazione della convenzione.

ARTICOLO 7

Qualora la Intercom s.r.l., proceda al trasferimento della propria attività, sarà obbligata a trasmettere in capo agli aventi causa gli oneri ed obblighi di cui alla presente convenzione stipulata con il Comune.

Essa dovrà inoltre comunicare per iscritto al Comune ogni eventuale trasferimento effettuato entro trenta giorni dall'atto di trasferimento stesso.

ARTICOLO 8

Le parti convengono che la Convenzione sia risolta ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile nei casi in cui la Intercom s.r.l. e/o i suoi aventi causa:

- a) in caso di mancato adempimento alle obbligazioni di cui all'art. 3;
- b) in caso di mancato rispetto e/o modifica delle finalità richiamate dalla presente convenzione.

In tali casi il Comune provvederà a notificare alla Intercom s.r.l. e/o i suoi aventi causa, con un termine di preavviso di 90 giorni, l'intenzione di avvalersi della clausola risolutiva espressa.

ARTICOLO 9

Consapevoli della responsabilità penale in caso di dichiarazione mendace, ai sensi degli artt. 3 e 76 D.P.R. 445/2000, le Parti, come sopra rappresentate, dichiarano di non essersi avvalse, per la conclusione del presente atto, dell'intervento di un mediatore.

Comune di Borgo Ticino

INTERCOM S.R.L